

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 12 dicembre 2005

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal)

Art. 38a cpv. 1 frase introduttiva lett. a, cpv. 2 e 3

¹ L'aliquota percentuale ammonta al 20 % dei costi eccedenti la franchigia, per

- a. un preparato originale, quando questo è sostituibile con un generico figurante nell'elenco delle specialità e il cui prezzo massimo (art. 67 cpv. 1^{bis} OAMal) è inferiore del 20 % almeno rispetto a quello del preparato originale corrispondente;

² Se il medico o il chiropratico prescrivono esplicitamente, per motivi d'ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.

³ Il medico o il chiropratico informano il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale

II

Disposizione transitoria

Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell'aliquota percentuale previsto all'articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.

¹ RS 832.112.31; RU 2006 23

² RS 832.102; RU 2005 5639

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

12 dicembre 2005

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin